



Prot. n°5566/p/cv

Roma, 2 agosto 2012

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n ° 24/2012

Oggetto: trasmissione accordo 26 luglio 2012

Si invia, in allegato, copia dell'accordo sottoscritto in data 26 luglio u.s. tra ANAEP A CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL, integrativo del CCNL dell'artigianato del 23 luglio 2008.

Cordiali saluti

Il Direttore
Mauro Miracapillo

Allegato 1

Verbale di Accordo

Il 26 luglio 2012, in Roma

tra:

- ANAEPA CONFARTIGIANATO
- CNA COSTRUZIONI
- FIAE CASARTIGIANI
- CLAAI

e

- FeNEAL-UIL
- FILCA-CISL
- FILLEA-CGIL

Si conviene che i documenti:

- Protocollo sull'intervento delle Parti sociali nazionali per la razionalizzazione della gestione degli Enti paritetici nazionali e territoriali;
- Accordo sull'incompatibilità degli enti;
- Integrazione all'allegato "L";

allegati al presente verbale, sono integrativi del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed affini del 23 luglio 2008.

Le parti stabiliscono inoltre che nell'ambito del rinnovo del Contratto Nazionale, procederanno alla sua nuova stesura con revisione ed armonizzazione con gli accordi intervenuti tra le parti.

Letto confermato e sottoscritto

ANAEP - CONFARTIGIANATO



CNA - COSTRUZIONI



FIAE - CASARTIGIANI



CLAAI



FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL



PROTOCOLLO SULL'INTERVENTO DELLE PARTI SOCIALI NAZIONALI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI ENTI PARITETICI NAZIONALI E TERRITORIALI

Le parti confermano la validità del sistema degli Enti paritetici (Casse Edili, Edilcasse, Scuole Edili e CPT Artigiani) che riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore e riconoscono, peraltro, la necessità di porre in essere interventi mirati alla razionalizzazione dell'operato degli stessi sul piano dei costi, del funzionamento del sistema e del rispetto delle regole contrattuali.

In relazione quindi

- alla esigenza di rendere sempre più omogeneo l'operato degli Enti paritetici territoriali, nella consapevolezza della grande importanza che questi rivestono per il settore edile;
- alla necessità che le assunzioni e le consulenze di ciascun Ente paritetico devono essere correlate alle effettive esigenze dell'Ente medesimo:

le parti concordano che:

- 1) per le Casse Edili Artigiane e Edilcasse, la percentuale massima dei costi di gestione, comprensivi del costo del lavoro e delle consulenze, rispetto alle entrate finanziarie della singola Cassa Edile dovrà essere contenuto nel limite dell'.....% della massa salariale dell'esercizio e non dovrà comunque superare un terzo delle entrate economiche e finanziarie dell'esercizio di competenza della gestione istituzionale della Cassa Edile.

Per le Scuole Edili e per i CPT, il costo massimo del personale e delle collaborazioni esterne non dovrà essere superiore al ...% delle rispettive entrate.

Le Parti affidano agli Enti nazionali il compito di monitorare la situazione esistente e di individuare le aliquote di equilibrio entro 6 mesi dalla firma del presente protocollo.

Eventuali diverse esigenze degli Enti paritetici territoriali dovranno essere comunicate alle parti sociali nazionali di riferimento e segnalate all'Ente paritetico nazionale di riferimento per l'approvazione.

Analoghi obblighi valgono per gli Enti paritetici nazionali, con percentuali che verranno definite dalle parti sociali nazionali in relazione alle specifiche esigenze.

- 2) L'assunzione di tutto il personale degli Enti paritetici è effettuata esclusivamente sulla base dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite dalle parti sociali nazionali.

- 3) Gli Enti paritetici sono obbligati ad adeguare il proprio Statuto alle clausole contenute negli Statuti tipo sottoscritti dalle parti sociali nazionali e ad inviarne copia alla Commissione nazionale paritetica di riferimento per la necessaria verifica di conformità.


Eventuali clausole aggiuntive potranno essere statuite a livello territoriale purché non siano in contrasto con quanto contenuto negli Statuti tipo definiti dalle parti sociali nazionali di riferimento.

Analogamente gli Enti paritetici sono obbligati ad adottare il bilancio tipo secondo quanto definito dalle parti sociali nazionali.

- 4) Viene confermato l'obbligo che il bilancio certificato degli Enti paritetici territoriali, corredato da una relazione sull'attività degli stessi, venga trasmesso, in via telematica, alle parti sociali territoriali, alle parti nazionali e ai rispettivi Enti paritetici nazionali entro il 31 maggio successivo all'anno del bilancio di riferimento.
- 5) Viene confermato, altresì, l'obbligo di certificazione dei bilanci da parte di Società di certificazione comune agli altri Enti territoriali scelta tra quelle indicate a livello nazionale.
- 6) Viene istituito l'obbligo, a decorrere dall'attuale esercizio (2011/2012), a carico della Cassa Edile Artigiana o Edilcassa, di affidare alla Società di revisione, l'incarico di redigere entro il 30 giugno di ogni anno, un bilancio consolidato che rappresenti le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti, laddove presenti, nel loro insieme. Analogo obbligo è stabilito, a carico della CNCE, per gli Enti paritetici nazionali.
- 7) Viene affidato ad una Società di certificazione l'incarico di redigere una relazione nella quale evidenziare eventuali anomalie riscontrate nei bilanci stessi, da inviare agli Enti nazionali di riferimento rispetto all'attività che le parti sociali hanno loro affidato.
- 8) Gli Enti paritetici nazionali sono obbligati a trasmettere alle parti sociali nazionali l'elenco degli Enti che non provvederanno ad inviare il bilancio entro i termini stabiliti.
- 9) Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi dagli obblighi stabiliti a livello nazionale, gli Enti paritetici nazionali, dovranno intimare all'Ente paritetico territoriale, informandone le parti sociali di riferimento, di dare giustificazioni al proprio operato entro 15 giorni. Se entro tale termine non arriverà risposta o se tale risposta non avrà contenuti in linea con il dettato contrattuale, l'Ente nazionale provvederà ad intimare all'Ente territoriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione (o del Comitato di Gestione) assunta a maggioranza qualificata con il voto favorevole dei 2/3, entro e non oltre 30 giorni, di provvedere a porre rimedio alle carenze riscontrate, indicandone le modalità. Trascorso tale periodo senza esito, sarà obbligo dell'Ente nazionale comunicare alle parti costituenti nazionali l'inadempienza. Le parti nazionali esamineranno la questione unitamente alle parti territoriali al fine di rimuovere i rilevati comportamenti difformi. Qualora il problema non trovi soluzione, le parti sociali nazionali di riferimento, entro 30 giorni, si riuniranno, tramite una Commissione paritetica, per determinare la risoluzione della controversia, con votazione a maggioranza qualificata di 2/3, anche attraverso il commissariamento dell'Ente.


Nelle more della nomina, da parte delle parti sociali territoriali dei nuovi organi (Presidente, Vice Presidente e Consiglio di Amministrazione, o Comitato di Gestione), le parti sociali nazionali nomineranno due Commissari, uno di parte datoriale ed uno di parte sindacale per la gestione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione.


- 10) I casi per i quali sarà attivata la procedura di cui al punto precedente sono:



- mancato adeguamento dello Statuto o difformità delle clausole rispetto allo Statuto tipo nazionale;
- mancato adeguamento del bilancio rispetto al bilancio tipo nazionale e/o anomalie nella redazione dello stesso;
- mancata attuazione del ccnl e degli accordi nazionali sottoscritti dalle parti sociali;
- impiego delle risorse per attività non rientranti negli scopi statutari;
- rilascio del Durc in difformità rispetto alle regole e alle procedure stabilite;
- mancata attivazione delle visite tecniche nei cantieri da parte del CPT;
- mancata effettuazione delle iniziative di formazione obbligatorie.

- 11) Gli Enti paritetici nazionali dovranno effettuare periodiche verifiche e controlli potendo, comunque, effettuare in ogni momento una ispezione a campione sull'operato dei propri Enti territoriali, i cui esiti dovranno essere immediatamente comunicati alle parti territoriali e nazionali, secondo gli indirizzi definiti dalle parti sociali di riferimento.
- 12) Gli Enti nazionali paritetici devono inviare copia del bilancio preventivo e consuntivo ai rispettivi Enti paritetici territoriali con relativa relazione d'accompagnamento sull'attività preventivata e svolta.
- 13) Le parti nazionali si impegnano a verificare gli assetti gestionali della Direzione degli Enti paritetici nazionali.
- 14) Le parti concordano che le clausole contenute nel presente protocollo saranno recepite nella prossima stesura del CCNL del 23/07/2008 come integrato dal successivo accordo del 16 dicembre 2010; ritengono altresì necessario che le stesse siano armonizzate con le clausole degli altri contratti collettivi nazionali del settore.









Nella logica dell'armonizzazione della contrattazione le parti recepiscono quanto segue:

Accordo sull'incompatibilità negli Enti paritetici

nell'eventualità che sussistano casi in cui una stessa persona ricopra contemporaneamente cariche negli Enti derivanti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed in quelli promananti da altra contrattazione collettiva, l'Organizzazione territoriale che ha effettuato la designazione della persona che si trova nella predetta situazione di incompatibilità, è tenuta entro trenta giorni dalla stipula del presente accordo a far cessare tale situazione di incompatibilità.

Entro i successivi 30 giorni le parti nazionali effettueranno una verifica congiunta di tali situazioni.

Dichiarazione delle parti

Nella logica dell'unicità del sistema bilaterale, le Parti si impegnano al suo generale superamento, sul tavolo della bilateralità.



Il secondo comma dell'allegato "L" del CCNL 23 luglio 2008 e s.m., è modificato come segue:

...[...]

Presso ogni Cassa Edile sarà costituito un Fondo per l'assistenza dei lavoratori apprendisti artigiani per l'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1. Tale prestazione sarà erogata dalla Cassa Edile per un massimo di 150 ore/anno attraverso l'impresa, agli apprendisti applicando quanto previsto per gli operai all'art.12 del presente CCNL e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.

...[...]

